

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

“Luigi EINAUDI”

Dirigente Scolastico tel. 0883/661496 – D. SS. GG. AA. Tel. 0883/661496 – Segreteria Tel/fax 0883/666007

Via L. Settembrini, 160 – 76012 CANOSA DI PUGLIA (BT) – Cod. Fisc. 81004890729

E-mail: bais00700p@istruzione.it PEC: bais00700p@pec.istruzione.it Sito: www.iis EINAUDI.edu.it

Canosa di Puglia, 05/02/2022

COMUNICATON. 163

Ai Coordinatori
Ai Genitori
Agli Aluni
Al D.S.G.A.
Al Personale A.T.A.

Oggetto:	<i>Emergenza Epidemiologica da Covid 19 – Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2.¹</i>
-----------------	---

«[...]Alla luce del parere espresso dal CTS nel Verbale n. 61 del 2 febbraio 2022 e del DL n. 5 del 04 febbraio 2022 si rappresenta che, fatta salva la disposizione dell'autosorveglianza per coloro che hanno ricevuto la dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni, o che sono guariti entro 120 giorni o che sono guariti dopo il completamento del ciclo primario, per tutte le altre fattispecie la quarantena per contatto stretto è pari a 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo all'uscita [...]».

Le indicazioni alla misura di quarantena per le seguenti categorie sono, pertanto, aggiornate come riportato nella nota del Ministero della Salute.²

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

Per i seguenti contatti:

- 1. soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni;**
- 2. soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo.**

si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo.

¹ MI_Gestione Emergenza Covid-19 - Vademecum_v12

² Allegata al presente comunicato

Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico. Inoltre **è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.**

Per i contatti stretti asintomatici che si trovino in una delle condizioni sottoelencate:

- abbiano ricevuto la dose booster;
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti;
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti;
- siano guariti dopo il completamento del ciclo primario

non è prevista la quarantena e si applica la misura dell'autosorveglianza della durata di 5 giorni. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

Si ribadisce pertanto che **i soggetti in regime di quarantena potranno essere ammessi a scuola solo se in possesso di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.**

Si ricorda ai genitori che, sulla base di quanto disposto nel **Patto educativo di corresponsabilità**, la partecipazione degli alunni alle attività didattiche in presenza è **consentita** se:

1. **la temperatura corporea risulta inferiore ai 37,5 °C.**
2. **non è presente sintomatologia riconducibile al Covid-19 da accertare mediante interlocuzione con il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta;**
3. **non si è stati esposti ad alto rischio a un caso sospetto o confermato POSITIVO al Covid-19.**

La responsabilità della verifica delle condizioni sopra riportate è a cura delle famiglie, sulla base della responsabilità genitoriale in ordine alla sorveglianza sanitaria dei propri figli.

Si precisa che i genitori degli alunni che sono in **ISOLAMENTO DOMICILIARE OBBLIGATORIO in quanto soggetti POSITIVI ACCERTATI** o sono in **QUARANTENA DOMICILIARE in quanto soggetti CONTATTI STRETTI di soggetti POSITIVI ACCERTATI** e non potranno frequentare le attività didattiche in presenza, dovranno comunicarlo all'indirizzo email bais00700p@istruzione.it allegando la documentazione relativa. Successivamente alla verifica dei documenti inviati, l'Istituto attiverà per i suddetti alunni la **Didattica Digitale Integrata.**



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Brigida Maria Caporale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993